



Miano Sebastiano



AGENZIA DEL TERRITORIO

Ufficio Provinciale di Catania
Via Mons. Domenico Orlando n° 1

CONSERVAZIONE DEL CATASTO DEI TERRENI

VERIFICAZIONI QUINQUENNALI GRATUITE

(Articoli 118 e 119 del Regolamento 8 dicembre 1938, n. 2153)

Ai sensi dell'art.119 del Regolamento 8 dicembre 1938, n.2153, si rende noto che in esecuzione dell'art. 118 del Regolamento medesimo, avrà luogo nel prossimo anno 2012 la verifica quinquennale, allo scopo di rilevare ed accertare i cambiamenti avvenuti - tanto in aumento quanto in diminuzione nella superficie, nella configurazione e nel reddito dei terreni.

I Comuni per i quali ricorre la verifica nel detto anno sono i seguenti: CALTAGIRONE, CASTEL DI IUDICA - LICODIA EUBEA - MILITELLO V. DI CATANIA - MAZZARONE - MINO - PALAGONIA - RABBUSSA - RAHACCA - SCORDIA - VIZZINI.

I cambiamenti, per cui è ammessa la rincazione agli effetti delle variazioni da introdurre negli atti catastali, sono quelli indicati nell'art.25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.597.

Tale articolo è riprodotto, con altri pertinenti la materia, in calce al presente manifesto.

Per godere del beneficio della verifica quinquennale gratuita, i possessori interessati devono presentare, entro il 31 gennaio del prossimo anno, la denuncia dei cambiamenti all' Agenzia del Territorio, (art.26 del succitato D.P.R.29 settembre 1973, n.597).

A tale scopo sono messi a loro disposizione gli occorrenti stampati in carta libera e senza spesa, da ritirarsi presso il Municipio o l' Agenzia del Territorio, oppure presso l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette.

Le denunce devono contenere il nome e cognome, il luogo e la data di nascita e il domicilio del denunciante o quello eletto nel Comune se il denunciante non ha quivi il domicilio effettivo, il Comune ove sono situati i beni da verificarsi, la causa e la natura dei cambiamenti, la località e i dati catastali relativi ai fondi nei quali il cambiamento è avvenuto, nonché l'indicazione della partita catastale e delle particelle cui le variazioni si riferiscono; se queste riguardano porzioni di parti celle deve essere unita la dimostrazione grafica del frazionamento che potrà avere caratteristiche puramente indicative e pertanto non necessariamente firmato da un tecnico.

Per le denunce riconosciute regolari nella forma l'Ufficio ricevente rilascia ricevuta, anche se non richiesta.

Le denunce per diminuzione di estimo relative a beni che non siano regolarmente intestati ai loro possessori non potranno aver corso (art. 15 del succitato regolamento 8 dicembre 1938, n.2153).

Le verificazioni quinquennali sono gratuite e la spesa relativa viene sostenuta dallo Stato. Tale spesa sarà però messa a carico dei possessori interessati, ogni qualvolta risulti che la denuncia non aveva base nel Regolamento di conservazione e neppure nelle norme ed istruzioni che hanno disciplinato la formazione del nuovo catasto (art. 126 del predetto Regolamento)

Gli eventuali ricorsi avverso le variazioni accertate dovranno essere presentati nel termine perentorio di 60 giorni successivi alla data di notifica alla Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio.

Si ricorda infine che dalla presente disciplina sono esclusi i cambiamenti dipendenti dalla costruzione di nuovi fabbricati da considerarsi urbani che, a norma dell'art.8 della summenzionata legge 1° ottobre 1969, n.679, devono essere denunciati all' Agenzia del Territorio nel termine di sei mesi dalla data di riconosciuta abitabilità o agibilità dei locali.

Catania 10 OTT. 2011

MIL DIRETTORE
IL RESPONSABILE
DEL SETTORE
GESTIONE BANCHE DATI
E SERVIZI TECNICI
Tarcisio Castorina

ESTRATTO DEL D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N.597. ISTITUZIONE E DISCIPLINA DELL' IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

Art.25 -variazioni del reddito dominicale.

Danno luogo a variazione del reddito in aumento:

- a) il miglioramento della qualità di coltura o della classe del terreno;
b) il passaggio a carico dello Stato o di altri enti pubblici di spese già gravanti sui possessori per l'irrigazione e per la manutenzione di opere di difesa, bonifica e scolo-Danno luogo a variazione del reddito in diminuzione:
a) la sostituzione della qualità di coltura allibrata in catasto con altra di minor reddito;
b) la diminuzione della capacità produttiva del terreno per naturale esaurimento o per altre cause di forza maggiore, anche se non vi è stato cambiamento di coltura, ovvero per eventi fitopatologici o entomologici interessanti le piantagioni;
c) il passaggio a carico dei possessori di spese già gravanti sullo Stato o su altri enti pubblici per l'irrigazione e per la manutenzione di opere di difesa, bonifica, e scolo.

Non si tiene conto delle variazioni dipendenti da deterioramenti intenzionali o da circostanze transitorie.

(Omissis)

Art. 26 - Denuncia e decorrenza delle variazioni.

Le variazioni del reddito contemplate dal primo e dal secondo comma dell'art. 25 devono essere denunciate dal contribuente all' Agenzia del Territorio.

Nulla denuncia devono essere indicate la particella a catastale e le particelle cui le variazioni si riferiscono; se queste riguardano porzioni di particelle deve essere unita la dimostrazione grafica del frazionamento.

Le variazioni del reddito in aumento devono essere denunciate entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificati i fatti indicati nel primo comma dell'art.25 e hanno effetto da tale anno.

Le variazioni in diminuzione hanno effetto dall'anno in cui si sono verificati i fatti indicati nel secondo comma dell'art. 25 se la denuncia è stata presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo; se la denuncia è stata presentata dopo, dall'anno in cui è stata presentata.

(Omissis)

ESTRATTO DEL D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973 N.600. DISPOSIZIONI COMUNI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI

ART. 50 - Omessa denuncia delle variazioni dei redditi fondiari.
In caso di omessa denuncia, nel termine stabilito dall'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.597 modificato dall'art. 11 bis, 2° comma, L. 154/88, delle situazioni che danno luogo a variazioni in aumento del reddito dominicale dei terreni e del reddito agrario si applica la pena pecuniaria da lire 500.000 a lire 5.000.000.

ESTRATTO DELLA LEGGE 1° OTTOBRE 1969, N.679

Art. 9 - CAMBIAMENTO NELLO STATO DEI TERRENI IN DIPENDENZA DI COSTRUZIONI DI FABBRICATI URBANI.

I possessori di particelle censite nel catasto terreni sulle quali vengono edificati nuovi fabbricati ed ogni altra stabile costruzione nuova, da considerarsi immobili urbani ai sensi dell'art. 4 della legge 11 agosto 1939, n.1249, e successive modificazioni, indipendentemente dalle dichiarazioni previste dall'art. 28 della suddetta legge, hanno l'obbligo di denunciare all' Agenzia del Territorio il cambiamento verificatosi nello stato del terreno per effetto della avvenuta edificazione.

Le denunce devono essere compilate sopra un modulo a stampa fornito dall'amministrazione e devono essere presentate all' Agenzia del Territorio nel termine di sei mesi dalla data di riconosciuta abitabilità o agibilità dei locali.

Alla denuncia deve essere allegato un tipo rappale, riportante la rappresentazione grafica della avvenuta variazione, da eseguirsi sopra un estratto autentico della mappa catastale comprendente la particella o le particelle sulle quali insistono, in tutto od in parte, i nuovi fabbricati e le altre stabili costruzioni, edificate, con le relative attinenze coperte e scoperte.

(Omissis)

Art. 10 - VERIFICAZIONI IN INTERI COMUNI.

I risultati delle variazioni accertate nello stato e nei redditi dei terreni, durante le verificazioni ordinarie e quelle straordinarie disposte d'ufficio per interi comuni, saranno pubblicati a cura dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici centrali, che è tenuta a darne preventivo avviso con manifesti da affiggersi nei modi consueti per gli atti ufficiali.

Durante la pubblicazione, che deve aver luogo nei locali del Comune in cui ha avuto luogo la verifica, le variazioni accertate saranno portate a conoscenza dei possessori interessati rendendo accessibili per un periodo di 30 giorni consecutivi i dati catastali modificati.

Durante la pubblicazione e nei successivi 30 giorni, ai possessori interessati è consentita la misura gratuita degli atti presso l' Agenzia del Territorio.